



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.8.2004
COM(2004) 555 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne il numero di giorni in mare per le navi che praticano la pesca dell'eglefino nel Mare del Nord e l'uso delle reti a strascico nelle acque circostanti le Azzorre, le isole Canarie e Madera

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Il regolamento in parola dovrebbe essere modificato per tenere conto di nuove informazioni scientifiche.

(1) Il processo di integrazione delle esigenze di protezione ambientale nella politica comune della pesca richiede l'adozione di misure intese a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini, come espressamente menzionato all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹.

Da recenti rapporti scientifici emerge che alcuni habitat di acque profonde devono essere protetti dall'erosione meccanica esercitata dagli attrezzi da pesca. Fra questi, vanno inclusi gli habitat formati da aggregazioni, camini termici e monticoli di carbonato di coralli di acque profonde (*Lophelia pertusa*). Secondo rapporti scientifici recenti, emananti in particolare dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (International Council of the Exploration of the Sea - ICES), numerosi habitat atlantici di questo tipo sono stati individuati e cartografati. La *Lophelia pertusa* è stata individuata al largo delle isole Canarie e in numerosi siti, generalmente a più di 1000 m di profondità, intorno alle isole atlantiche di Madera e delle Azzorre.

Tali habitat di acque profonde sono definiti habitat di interesse comunitario dalla direttiva 92/43/CE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche². Inoltre, questi habitat attirano sempre più l'attenzione di consessi internazionali che si occupano di protezione dell'ambiente. A titolo di esempio, la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale ("Convenzione OSPAR") ha recentemente inserito le scogliere coralline di acque profonde in un elenco di habitat minacciati. Gli habitat di acque profonde, in quanto habitat sensibili che richiedono particolare protezione, sono oggetto di attenzione anche nell'ambito dell'iniziativa informale consultiva delle Nazioni Unite sugli oceani e il diritto del mare (UNICPOLOS). Numerosi Stati costieri di tutto il mondo hanno già adottato le necessarie misure di protezione. Il 20 agosto 2003 la Commissione, su richiesta del Regno Unito, ha approvato le misure di emergenza a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 2371/2002 vietando l'uso di reti a strascico e di attrezzi analoghi nella zona intorno ai Darwin Mounds e, successivamente, su proposta della Commissione, il Consiglio ha reso permanente tale misura adottando il regolamento (CE) n. 602/2004, del 22 marzo 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia³.

Inoltre, le zone di pesca comunitarie intorno alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie contengono numerosi habitat di acque profonde, noti e potenziali, che fino ad oggi sono rimasti intoccati dalla pesca a strascico in virtù del regime speciale di accesso istituito

¹ GU L 358 del 20.12.2002, pag. 59.

² GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

³ GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 30.

dal regolamento (CE) n. 2027/95. Poiché tale regime è decaduto il 15 novembre 2003, è importante garantire la continuità della tutela di queste zone nell'ambito della legislazione comunitaria. A tal fine la Commissione ha adottato una proposta per proibire l'uso di reti a strascico intorno agli arcipelaghi summenzionati (COM(2004) 56) mediante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁴.

In fase di elaborazione della presente proposta per la protezione di tali importanti habitat marini, la Commissione ha preso in considerazione gli ultimi rapporti dell'ICES. In particolare, l'ICES ha attirato l'attenzione sulla sensibilità di questi habitat agli effetti della pesca a strascico.

Tuttavia, a causa del rinnovo del Parlamento europeo nel 2004, l'adozione della proposta in questione subirà un ritardo di qualche mese con il rischio che, in assenza di misure di protezione, le attività di pesca a strascico attorno alle Azzorre produrranno danni difficilmente rimediabili negli habitat di acque profonde.

Tenuto conto di queste considerazioni è opportuno vietare l'uso delle reti a strascico nelle zone interessate, modificando di conseguenza il regolamento TAC 2004, il cui allegato IV tratta specificamente di misure relative alle condizioni tecniche in materia di pesca che dovrebbero essere attuate nel 2004. Ciò consentirà di garantire una protezione temporanea degli habitat di acque profonde interessati finché il Parlamento europeo non emetterà il proprio parere e il Consiglio non adotterà una decisione sulla proposta della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 850/98.

Se da un lato questo provvedimento recherà vantaggi significativi all'ambiente, dall'altro il settore della pesca non subirà conseguenze di rilievo, perché il divieto alla pesca a strascico è rimasto in vigore fino a tempi recenti. Inoltre, i pescherecci potranno continuare a pescare nella zona protetta con attrezzi da traino che non vengano a contatto con il fondale, quali reti da traino pelagiche, palangari, ciancioli e altri attrezzi fissi.

(2) I servizi di consulenza scientifica del Regno Unito hanno fornito nuove e dettagliate informazioni dalle quali si evince che, storicamente, le percentuali di merluzzo bianco nelle catture delle flotte che operano al di fuori della “zona di protezione del merluzzo bianco” sono sempre state ridotte. Si ritiene pertanto che un aumento dello sforzo di pesca, espresso in giorni in mare ammissibili, per i pescherecci che non svolgono attività di pesca nella zona di protezione del merluzzo bianco non dovrebbe comportare ulteriori rischi per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco. È necessario tuttavia assicurarsi che tali ulteriori possibilità di pesca non siano trasferite a pescherecci le cui attività di pesca siano soggette ad altre condizioni.

Si chiede al Consiglio di adottare la presente proposta quanto prima per consentire ai pescatori di pianificare le loro attività per la presente campagna di pesca.

⁴ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1). [Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. [.../...]] (GU L ...)].

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne il numero di giorni in mare per le navi che praticano la pesca dell'eglefino nel Mare del Nord e l'uso delle reti a strascico nelle acque circostanti le Azzorre, le isole Canarie e Madera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca⁵, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo rapporti scientifici recenti, emananti in particolare dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (International Council of the Exploration of the Sea - ICES), habitat di acque profonde altamente sensibili sono stati individuati e cartografati nell'Atlantico. Tali habitat ospitano importanti comunità biologiche altamente specifiche, che si ritiene necessitino di una protezione prioritaria. In particolare, essi sono definiti habitat di interesse comunitario dalla direttiva 92/43/CE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁶. Inoltre, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale ("Convenzione OSPAR") ha recentemente inserito le scogliere coralline di acque profonde in un elenco di habitat minacciati.
- (2) Dagli studi scientifici risulta che il recupero di habitat di questo tipo danneggiati dagli attrezzi per la pesca a strascico è impossibile o molto lento e difficile. Le acque intorno alle Azzorre, alle isole Canarie e a Madera presentano numerosi habitat di acque profonde noti o potenziali che fino ad oggi sono rimasti intoccati dalla pesca a strascico in virtù del regime speciale di accesso di cui al regolamento (CE) n. 2027/95, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie⁷. È pertanto opportuno vietare l'uso di reti a strascico e di attrezzi analoghi nelle acque intorno alle Azzorre, alle isole Canarie e a Madera in zone in cui tali habitat si trovano tuttora in una situazione favorevole dal punto di vista della conservazione.

⁵ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁶ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁷ GU L 199 del 24.8.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

- (3) Le nuove informazioni scientifiche indicano che le catture di merluzzo bianco nel corso di attività di pesca effettuate nelle condizioni di cui al punto 17 dell'allegato IV sono in genere ridotte e che, pertanto, tali attività non comportano rischi aggiuntivi per il ripristino degli stock di merluzzo bianco. Un aumento del numero di giorni di pesca all'eglefino è pertanto giustificato.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni a esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁸,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 2287/2003 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

⁸ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 2287/2003 sono modificati come segue:

1. All'allegato IV:

È aggiunto il punto seguente:

‘19 Divieto di pesca a strascico nelle acque intorno alle Azzorre, alle isole Canarie e a Madera

Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, nelle zone delimitate dalla linea congiungente le seguenti coordinate:

a) Azzorre

Latitudine 36° 00' N longitudine 23° 00' O

Latitudine 42° 00' N longitudine 23° 00' O

Latitudine 42° 00' N longitudine 34° 00' O

Latitudine 36° 00' N longitudine 34° 00' O

b) Isole Canarie e Madera

Latitudine 27° 00' N longitudine 19° 00' O

Latitudine 26° 00' N longitudine 15° 00' O

Latitudine 29° 00' N longitudine 13° 00' O

Latitudine 36° 00' N longitudine 13° 00' O

Latitudine 36° 00' N longitudine 19° 00' O

2. All'allegato V:

Al punto 6 è aggiunta la lettera seguente:

“g) In deroga al numero di giorni in mare di cui alla lettera a) “Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto 4a”, gli Stati membri possono aumentare il numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto di un peschereccio, portandoli a 12 per i pescherecci dotati di VMS e in possesso dei permessi di pesca speciali di cui al punto 17, lettera b) dell'allegato IV validi per almeno un mese civile.

Tali pescherecci

- devono comunicare alle autorità nazionali il luogo e l'ora in cui gli sbarchi di pesce saranno effettuati almeno quattro ore prima di ogni sbarco,

- possono cumulare i giorni di cui alla lettera b) solo per il periodo in cui il permesso speciale di pesca, di cui al punto 17, lettera b) dell'allegato IV, è detenuto senza interruzione,
- possono trasferire i giorni di cui al punto 10 solo ai pescherecci che beneficiano di un aumento dei giorni di pesca in conformità del presente punto.”